

Sentenza Commissariale 4-20 luglio 1932

Il R. Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma, via Vittoria Colonna n. 27, ha resa. la seguente sentenza. nella causa vertente tra il conte Ginseppe Vannicelli rappresentato dall'avv. comm. Fabio Ludo visi, con procura in calce alla citazione, contro Brugioni Arnaldo, Todini Realino, Eletti Giuseppe e Percuotì Antonio, rappresentati dall'avv. Trasatti Filippo, con procura 12 dicembre 1927 atti Cesarini di Orvieto; e il comune di Castiglione in Teverina; Febbraro Gustavo non comparsi.

Il Commissario osserva che Brugioni Arnaldo ed altri comunisti di Castiglione in Teverina promossero giudizio per l'accertamento e liquidazione degli usi civici di pascolo, legnatico e semina contro diversi proprietari di terre, fra cui il conte Giuseppe Vannicelli. Nelle more del giudizio, con ricorso del 25 ottobre 1927, rinnovato il 29 novembre dello, stesso anno esposero che dal detto conte Vannicelli, e per esso del sig. Gustavo Febbraro, si era iniziato il taglio degli alberi in alcune terre boschive, con il qual fatto si era turbato il possesso dei fondi e si veniva a rendere impossibile l'esercizio dei diritti di pascolo e legnatico. Chiesero quindi, in via incidentale, che si inibisse l'esecuzione del taglio fino alla definizione del giudizio e si emettesse ogni altro provvedimento del caso.

Con decisione del 20 gennaio 1928 fu rilevato non essere il caso di un provvedimento urgente di inibizione, perché il taglio di cui dovevansi gli attori era già stato compito; non essere nemmeno il caso di provvedere alla manutenzione degli usi, perché non risultava che la popolazione ne avesse il possesso essere pur nondimeno opportuno l'accertamento dei fatti per quegli altri provvedimenti che si fossero potuti ravvisare necessari al fine della conservazione dei diritti, di cui erasi domandata la liquidazione.

Riservato quindi ogni provvedimento in tal senso, fu disposto che il perito Consolini accedesse sul luogo ed accertasse in quali terreni del conte Vannicelli erasi eseguito il taglio; se questo si fosse limitato al ceduo o si Passero abbattuti alberi di alto fusto se il taglio eseguito rappresentasse la normale percezione dei frutti del bosco secondo l'arte silvana e la consuetudine o invece importasse una diminuzione di valore capitale e un danno alla consistenza del fondo.

La perizia fu fatta e depositata, ma l'incidente non fu allora riprodotto, ed invece fu trattata la causa. principale, sulla quale addì 4 dicembre 1929 fu pubblicata sentenza, con cui fu riconosciuto, infra certi limiti il diritto di pascolo e fu disposta una perizia in ordine a tale diritto; ma furono respinte le domande relative alla semina ed al legnatico, salva la consuetudine di raccogliere la legna morta giacente al suolo da sei mesi e non utilizzabile per edifici, consuetudine che si ritenne compresa tra quelle contemplate dall'ultima parte dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Con ricorso del 4 febbraio 1931 il conte Giuseppe Vannicelli esposse che in seguito alla sentenza definitiva sul diritto di legnatico si erano dimostrate insussistenti le pretese degli attori in quanto al taglio degli alberi e chiese quindi che, in riassunzione del giudizio incidentale, fossero respinte le domande degli attori medesimi e fossero questi condannati in solido alle spese comprese quelle della perizia del prof. Consolini.

I sigg. Brugioni e consorti in lite chiesero rigettarsi come prematura la domanda del conte Vannicelli relativa alla definizione del giudizio incidentale. Subordinatamente, in merito, dichiararsi cessata la materia del contendere e compensate le spese, mettendo a carico del conte Vannicelli quelle della perizia; oppure mettersi a carico del comune di Castiglione le spese tutte del giudizio, comprese quelle fatte dagli stessi attori.

Il conte Vannicelli insistette nelle sue domande, dichiarando per altro di non opporsi a che le spese fossero poste, se del caso, a carico del Comune.

Osserva che l'eccezione preliminare dei sigg. Brugioni e consorti in lite deve respingersi. Essa si fonda sull'assunto che la sentenza commissariale del 4 dicembre 1929 sia ancora impugnabile. Questa circostanza non impedirebbe anzitutto che il giudizio incidentale, di cui trattasi, dovesse

avere la sua definizione ma in realtà la sentenza. suddetta, nel capo concernente il legnatico, il solo che nella specie interessa, è passata in giudicato. La decisione potrà essere tuttavia impugnabile nella parte interlocutoria ai sensi del 3° comma dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 ma la decisione sul legnatico fu definitiva, ed essendo pacifico che non sia stata impugnata nel termine di legge, è divenuta ormai irretrattabile.

Osserva che la sentenza del 4 dicembre 1929 accertò come non esistesse alcun diritto di legnatico, ma solo la consuetudine di raccogliere quella legna morta, che poteva ragionevolmente presumersi abbandonata dal proprietario, e rilevò che una simile consuetudine non aveva alcun carattere limitativo rispetto al diritto del proprietario sulla legna degli alberi. Da ciò risulta che la pretesa degli attori, nel giudizio incidentale, diretta appunto ad impedire che dal proprietario si esercitasse la facoltà di disporre degli alberi, mancava di fondamento. Dicono gli attori che oggi, in seguito alla pronuncia definitiva sul legnatico sia venuta meno la materia del contendere ; ma ciò è vero soltanto nel senso che, essendosi dichiarata l'infondatezza della pretesa relativa al diritto di legnare, ne consegue che il rigetto della domanda principale include già virtualmente il rigetto della pretesa eccezione, la qual cosa non toglie che il conte Vannicelli abbia diritto ad ottenere la corrispondente esplicita dichiarazione ed a chiedere i provvedimenti sulle spese dell'incidente. Osserva che le spese debbono seguire la soccombenza, e devono quindi essere sopportate dagli attori. La pretesa che le spese debbano essere sopportate dal Comune, il quale non aderì punto alla domanda incidentale, è manifestamente infondata. La legge dà diritto ai cittadini di esercitare, *uti singuli*, le azioni concernenti gli usi civici; ma queste azioni essi esercitano sotto la loro personale responsabilità ed a loro spese, e sarebbe assurdo che il Comune dovesse rispondere delle conseguenze di domande prive di fondamento, e perciò anche di utilità, quale fu nulla specie quella proposta dagli attori in ordine all'oggetto del giudizio incidentale.

Né vi è attendibile motivo per la compensazione delle spese, che si risolverebbe in un ingiusto aggravio per il proprietario delle terre, il quale non fece altro che esercitare il proprio diritto tanto più che la mancanza del possesso del preteso uso civico di legnare e la mancanza di qualsiasi elemento per affermare l'esistenza, come fu visto nel giudizio di merito dimostrano la domanda incidentale del tutto inopportuna.

P. Q. M.

il Commissario regionale, respinta la eccezione pregiudiziale dei sigg. Brugioni Arnaldo e consorti di lite:

Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda incidentale proposta dai sig. Brugioni Arnaldo, Todini Realino, Eletti Giuseppe e Percuotì Antonio con gli atti del 25 ottobre e del 29 novembre 1927, essendo stato dichiarato insussistente il diritto di legnatico con la sentenza definitiva del 4 dicembre 1929.

Condanna i detti Brugioni, Todini, Eletti e Percuotì alle spese del giudizio incidentale, e solidalmente alle spese della perizia Consolini, già liquidate in lire cinquecentoquattro (L. 504) con ordinanza commissariale del 12 settembre 1930.

Roma, 4 luglio 1932-X

Il R. Commissario regionale: P. BARCELLONA

Il Segretario: A. RICCELLI

La presente sentenza è stata pubblicata all'udienza del 20 luglio 1932-X. Il Segretario: A. RICCELLI. Registrato a Roma, il 26 luglio 1932-X — Vol. 528 n. 1278 — Atti giudiziari — Esatte L. 10,10 dal Segretario. Il Procuratore Superiore; PUGNO